

(N. 281)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MASCIADRI, PETRONIO, SCAMARCIO e BARSACCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1979

Disciplina della chiamata alle armi per servizio di leva dei cittadini eletti parlamentari o consiglieri regionali o nominati membri di giunte provinciali, sindaci o assessori comunali

ONOREVOLI SENATORI. — Le recenti disposizioni di legge che estendono l'elettorato attivo e passivo all'età di anni diciotto rendono indispensabile una norma precisa che disciplini la chiamata alle armi per coloro che abbiano obblighi di leva e siano eletti parlamentari o consiglieri regionali o nominati sindaci o membri di giunte provinciali o comunali.

Attualmente la materia è regolamentata da una circolare del Ministero della difesa (Levadife) del 14 novembre 1972, che prevede il rinvio del servizio militare per co-

loro che vengono a trovarsi nelle suddette condizioni.

I cittadini eletti a queste cariche per ottenere il congedo dovrebbero però continuare ad essere eletti dai 18 ai 45 anni ininterrottamente, perchè altrimenti potrebbero essere chiamati ad assolvere l'obbligo di leva anche a 42-43 anni.

Il presente disegno di legge intende ovviare a tale situazione disponendo che l'attività prestata per mandato elettorale in tali incarichi sia equiparata al servizio civile. Si confida, pertanto, nella sua approvazione da parte degli onorevoli colleghi.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il cittadino che, in tempo di pace ed in obbligo di assolvere il servizio di leva, viene eletto parlamentare o consigliere regionale, o nominato membro di giunta provinciale, sindaco o assessore comunale è rinviato, a domanda, dal prestare il servizio militare.

## Art. 2.

Il rinvio sarà concesso dal Ministero della difesa su domanda da presentarsi, entro il 30° giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale appartiene l'interessato, al distretto militare competente e completata da una attestazione a cura della amministrazione regionale, provinciale, comunale o del Parlamento della Repubblica, a seconda del mandato conferito.

## Art. 3.

Il cittadino che si trova nella posizione di cui all'articolo 1 ed abbia compiuto il 30° anno di età viene dispensato, con decreto del Ministro della difesa, dal compiere la ferma militare.